

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 5/5 del 18 Marzo 1998

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA
GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

Oggetto: Albo Segretari - Articolazione in fasce professionali - Determinazione criteri modalità per l'iscrizione e tenuta -

Tenuto conto che ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 11 del D.P.R. n. 465 del 1997, questo consiglio determina le modalità procedurali attinenti alle iscrizioni all'albo, anche negli elenchi aggiuntivi;

Che tali modalità procedimentali devono tener conto della disciplina prevista , in particolare dagli articoli 11 e 12 dal richiamato D.P.R.;

Considerato che:

a) per quanto attiene la prima iscrizione nelle fasce professionali, la stessa deve essere disposta nel rispetto della disciplina transitoria di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 465/1997 ed in relazione al servizio a qualunque titolo prestato;

b) per quanto attiene le sezioni regionali occorre, per esplicito disposto dell'articolo 11, primo comma, avere riguardo all'albo della regione in cui il segretario presta servizio a qualunque titolo, e solo in carenza ricorrere al criterio della residenza;

c) per quanto attiene l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi occorre definire preliminarmente anche i criteri tenuto conto di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 D.P.R. n. 4656 del 1997;

d) l'articolazione nelle fasce professionali e sezioni regionali dovrà essere attuata con riferimento all'albo provvisorio trasmesso dal Ministero dell'Interno, eventualmente adeguato ed integrato dopo le necessarie verifiche con gli ulteriori elementi acquisiti dall'Agenzia tra cui, in particolare, le dichiarazioni rese dai segretari interessati;

Tutto ciò visto considerato e premesso il cda

DELIBERA

1) di articolare l'albo dei segretari in servizio in fasce professionali secondo quanto disposto dall'articolo 12, primo comma del D.P.R. n. 465 del 1997, tenuto conto del servizio di segretario a qualunque titolo prestato, alla data di redazione dell'albo sulla base dell'albo provvisorio aggiornato trasmesso dal Ministero dell'Interno;

2) di dare incarico agli uffici di compiere le necessarie operazioni materiali di articolazione, e le necessarie verifiche, acquisendo tutti gli ulteriori elementi necessari ed in particolare le schede di autocertificazione dei segretari comunali secondo un modello generale predefinito dagli uffici

stessi;

3) di dare atto che l'albo articolato in fasce professionali in base agli elementi in possesso degli

uffici e delle verifiche dagli stessi condotte, verrà approvato nella prossima seduta da questo consiglio e dovrà essere costantemente aggiornato dagli uffici stessi, con riferimento alle singole posizioni al maturare dei requisiti previsti dal 1° comma del richiamato articolo 12, sia per quanto attiene l'anzianità che il servizio;

4) di Articolare l'albo in sezioni regionali per i segretari che prestano servizio in enti sino alle segreterie generali di seconda classe e con riferimento alla regione in cui a qualunque titolo (titolarità, reggenza, supplenza, ect..) prestano servizio, ricorrendo al requisito della residenza solo in presenza di quelle posizioni giuridiche che non configurano servizio e così con esclusione dalle situazioni di ferie, congedi, aspettative, ect..;

5) di dare incarico agli uffici di predisporre l'articolazione dell'albo in sezioni regionali per l'approvazione nella prossima seduta da parte di questo Consiglio;

6) che le istanze dei segretari per le iscrizioni negli elenchi aggiuntivi regionali a non più di oltre tre sezioni oltre quella in cui prestano servizio devono essere presentate per l'anno in corso entro e non oltre il 30 aprile 1998 e per gli anni successivi entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno;

7) che ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 11 la disponibilità dell'albo regionale è pari al 50% della differenza tra il numero dei segretari iscritti nella sezione dell'albo regionale ed il numero delle sedi sino alle segreterie generali di seconda classe della regione stessa, numero eventualmente incrementato, ai sensi del quarto comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 465 del 197, della percentuale di maggiorazione di cui all'art. 17, comma 77 della legge n. 127 del 1997;

8) che gli elenchi aggiuntivi saranno articolati in fasce professionali ed i segretari richiedenti saranno iscritti con l'ordine di graduatoria definito secondo i criteri di cui al successivo punto 11 del presente dispositivo;

9) che il transito dall'elenco aggiuntivo all'albo regionale avviene solo in dipendenza della assunzione in servizio in qualità di titolare in sede della regione stessa; contestualmente il segretario viene cancellato dalla sezione dell'albo regionale di provenienza;

10) che sino alla redazione degli elenchi aggiuntivi le procedure di nomina si attivano tenendo anche conto del richiamato disposto del quarto comma dell'art. 11

11) che la graduatoria dei segretari che chiedono l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi viene redatta secondo i seguenti criteri:

A) Si applica il diritto di precedenza per il personale portatore di handicap di cui all'articolo 21 legge del 5 Febbraio 1992 n° 104.

B) Anzianità di servizio

Anzianità di servizio nella carica di segretario comunale (compreso il servizio fuori ruolo)

	punteggio
Anzianità di servizio inferiore ad anni 5	0
Anzianità di servizio da 5 anni a 10 anni	4
Anzianità di servizio da 10 a 20 anni	6
Anzianità di servizio da 20 anni a 30 anni	8
Anzianità di servizio oltre i 30 anni	10

C) Situazioni Familiari

1) Ricongiungimento al coniuge residente nella regione per motivi di lavoro:

	punteggio
A segretario coniuge di personale di cui all'art. 1 legge 10 Marzo 1987 n° 100	8
B segretario con 5 o più persone nel nucleo familiare	4
C segretario con 4 persone nel nucleo familiare	3
D segretario con 3 persone nel nucleo familiare	2,5
E segretario con 2 persone nel nucleo familiare	2
F segretario con 1 persona nel nucleo familiare	1,5
G per ogni figlio minore con età inferiore ad anni 8 ulteriori	2
H per ogni figlio minore con età inferiore ad anni 14 ulteriori	1

i punteggi ai punti 1A e 1B sono cumulabili

D) Avvicinamento alla famiglia di origine o dell'ex coniuge del:

	punteggio
A segretario separato o divorziato con figli di età inferiore ad anni 8	3
B segretario separato o divorziato con figli minori di età inferiori ad anni 14	2
C segretario separato o divorziato con figli minori, di età inferiori ad anni 18	1

Ricongiungimento degli ascendenti del segretario o del figlio

- 3) entro il primo grado in assenza del coniuge o convivente *(vedovo o single) del
- A segretari con figli minori di età inferiore ad anni 8 5
- B segretario con figli minori di età inferiore ad anni 14 4
- C segretario con figli minori di età inferiore ad anni 18 3
- D segretario * con figli maggiori conviventi 1
- 4) invalidità o malattia grave di ascendenti entro il 1° grado o del coniuge convivente residenti nella regione fino ad un massimo di 3 punti (in relazione alla gravità e alla presenza di altri soggetti tenuti all'assistenza) 3 punti
- 5) ricongiungimento al genitore o /al familiare portatore di handicap parente o affine entro il 3° grado che necessita di assistenza domiciliare 3 punti
- 6) Infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio fino a un massimo di 3 punti (in relazione alla gravità)
- 7) nascita nella regione nel cui albo viene richiesta l'iscrizione 1

12) che sino al 30 Giugno dell'anno 1998 i sindaci sia con riferimento agli elenchi aggiuntivi, sia ove attivino la procedura del secondo periodo del quarto comma dell'art.11 del D.P.R. n. 465 del 1998 possono utilizzare la totalità delle disponibilità dell'albo e quindi oltre il 50% di quello previsto al punto 7 del presente dispositivo.